

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte corrente 2024. Atto di programmazione biennio 2023-2024 (D.M. 8915 DEL 05/05/2023) Aggiornamento annualità 2024 (D.M. 11289 del 17/04/2024). D.G.R.C.n. 429 del 6 agosto 2024 – Progetto “AZIONI DIFFUSE PER LA COMPETITIVITÀ REGIONALE SUL MERCATO TURISTICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 2024”. C.U.P. B29I24000960003 “*Ideazione e realizzazione di un progetto audiovisivo innovativo per la valorizzazione del territorio della Regione Campania con elementi interattivi e transmediali*”.

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

e

la, (di seguito anche “*appaltatore*”), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premessato che

a) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., la procedura comparativa per l'affidamento dell'appalto di servizi di cui in epigrafe;

b) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, l'appalto su indicato è stato affidato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, per un importo complessivo di € (...../.....), oltre I.V.A. nella misura di legge;

c) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, mediante fideiussione con polizza n°, emessa in data, con le modalità previste dall'articolo 106 del citato D. Lgs., nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, per una somma pari al 5% dell'importo contrattuale, ovvero

- ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a

favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;

d) che nei confronti del rappresentante dell'appaltatore, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, nè provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 - Norme regolatrici dell'appalto

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il capitolato speciale di appalto, l'offerta tecnica ed economica, la lettera di invito, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura ed ogni altro documento di gara.

Per quanto quivi non espressamente previsto, l'esecuzione dell'appalto è regolata: a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Articolo 2 - Oggetto e modalità di esecuzione dell'appalto

L'Agenzia affida all'appaltatore, il quale accetta senza riserva alcuna, il servizio di “
.....”.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidategli a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle norme regolatrici dell'appalto come richiamate nel precedente art. 1.

L'appaltatore assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni, obbligandosi, altresì, ad osservare nella loro esecuzione tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle sopravvenute. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi a tal titolo.

Tutta la documentazione di progetto destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna (pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.), dovrà recare la dicitura "*Progetto finanziato dallo Stato Italiano, nell'ambito del Funt di parte corrente 2024*", nonché l'apposizione dei loghi istituzionali previsti dalla normativa del FUNT (logo Ministero del Turismo, almeno).

Articolo 3 - Durata dell'appalto

L'appalto, considerando le attività preparatorie ed i termini necessari per la programmazione dell'evento e la verifica di conformità, dell'esecuzione, avrà una durata massima di mesi 2 (due), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate dovrà avvenire nel rispetto del seguente cronoprogramma:

- il *concept* narrativo dovrà essere prodotto all'Agenzia, per l'approvazione, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione del contratto;
- il video dovrà essere prodotto entro giorni 15 dalla approvazione del *concept* da parte dell'Agenzia;
- lo sviluppo della piattaforma web/app interattiva dovrà essere terminato entro il termine di giorni 30 dalla approvazione del *concept* da parte dell'Agenzia.

L'esecuzione delle prestazioni non potrà essere interrotta né sospesa dall'appaltatore per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

Articolo 4- Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) e potranno essere attuate, senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120, commi 1, 3 e 5, del Codice, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del capitolato speciale di appalto.

Qualora, in corso di esecuzione dell'appalto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per la copertura finanziaria degli impegni derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione di cui sopra, potranno utilizzarsi le economiche di gara e le altre economie progettuali.

Articolo 5 - Direzione dell'esecuzione, Monitoraggio e verifica di conformità

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il R.U.P., il quale potrà disporre l'effettuazione di sopralluoghi ed ogni altro accertamento utile per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

In caso positivo della verifica di conformità, il R.U.P. rilascerà il benestare al pagamento delle relative fatture.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

Articolo 6 - Corrispettivo. Clausola di revisione dei prezzi

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto e per l'intera durata prevista dal presente contratto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo complessivo pari ad €(euro/.....) oltre I.V.A. al 22%.

Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, ed include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere, rischio e/o alea conseguente alla ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Non si rilevano rischi da interferenza e, conseguentemente, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei predetti rischi sono pari a 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire.

Articolo 7 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali.

Nel caso di ritardo e/o difformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, è prevista l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività sono perentori ed essenziali. La pianificazione delle attività e l'esecuzione delle stesse avverranno secondo i termini, le condizioni e modalità previsti dal Capitolato speciale di appalto, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della prestazione a regola d'arte.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, comportano l'applicazione della penale, come sopra disciplinata e determinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per la ideazione del concept narrativo e/o per la produzione del video e/o per lo sviluppo della piattaforma, rispetto ai termini fissati dal capitolato speciale di appalto, la non conformità delle prestazioni e/o delle qualifiche del personale utilizzato rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto ed alle indicazioni offerte dall'appaltatore e/o, comunque, la non corretta esecuzione dei servizi forniture e/o prestazioni affidate, sia in termini di durata che in termini qualitativi e/o quantitativi, in relazione alle quali, oltre alla decurtazione del corrispondente importo determinato a titolo di corrispettivo, la penale sarà applicata per intero, e per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo, rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dal R.U.P. all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni. Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'Agenzia si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 8 - Pagamenti

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati, previo rilascio di benestare alla relativa fatturazione da parte del RUP, con le seguenti modalità e scadenze:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, successivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla costituzione da parte dell'appaltatore, con le modalità previste dall'articolo 106, comma 3, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il crono-programma della prestazione, sarà rilasciato all'appaltatore apposito benestare per la emissione della fattura relativa all'anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale;
- all'esito positivo della verifica di conformità, come attestato da apposito verbale e benestare alla fatturazione emesso dal responsabile del procedimento, sarà corrisposto il saldo pari al restante 80%.

In mancanza della produzione da parte dell'affidatario della specifica richiesta dell'anticipazione corredata dalla garanzia fideiussoria, il pagamento avverrà in un'unica soluzione successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ove ne sussistano le condizioni, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario, verificatesi le condizioni di cui sopra, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio: UF5LJX;

- codice unico del progetto e codice identificativo gara;
- titolo del progetto, ovvero: "Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale e internazionale";
- nella causale, inserire la dicitura: "spesa finanziata a valere sul FUNT di parte corrente 2024";
- oggetto e riferimento del contratto, come riportati in epigrafe.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato, altresì, all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti ed avverrà entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica, regolarmente emessa. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Agenzia procede all'escussione della fidejussione di cui al comma 1 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.*

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

Articolo 10 - Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e *s.m.i.*, richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione deldell'importo garantito. La garanzia è prestata agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Nel caso si verificchino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla richiesta del RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi e /o a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa ilda, per un importo garantito di Euro, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Europer quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 11 - Subappalto, cessione del contratto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario per la corretta esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alle prestazioni eventualmente affidate a terzi.

Non è consentita la cessione del contratto.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dagli articoli 123 e 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 14 - Oneri Previdenziali

L'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, e dell'art. 119, comma 7, del D.lgs. 36/2023.

8

Articolo 15 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96, comma 12, D.Lgs. 36/2023.

Tutti i materiali di comunicazione prodotti, ivi inclusi i video, sono soggetti agli obblighi di comunicazione dell'FSC, mediante apposizione della specifica dicitura comunicata dall'Agenzia.

Articolo 16 - Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 17 - Riservatezza. Diritto di proprietà

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

L'appaltatore espressamente riconosce che tutti prodotti, i beni ed i risultati generati e conseguiti in esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto rimangono di proprietà esclusiva dell'Agenzia, la quale avrà pieno diritto di utilizzo e/o sfruttamento e/o diffusione, senza necessità di liberatoria alcuna da parte dell'appaltatore medesimo.

Articolo 18 - Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 19 - Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del dell'art. 13 del

Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 20 - Clausola anticorruzione. Dichiarazione anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

In particolare, l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 21 - Norme finali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante. Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto richiede la forma scritta ad probationem e ad substantiam.

Di tutto quanto sopra, le parti dichiarano il contenuto del tutto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Napoli, li data sottoscrizione

L'appaltatore
Il legale rappresentante

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Direttore Generale

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art. 1 (Norme regolatrici dell'appalto), art. 2 (Oggetto dell'appalto), art. 4 (Modifiche del contratto), art. 7 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 8 (Pagamenti), art. 10 (Cauzioni e garanzie), art.12 (Risoluzione del contratto), art. 13 (Recesso dal contratto), art. 16 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art. 17 (Riservatezza. Diritto di proprietà), art. 18 (Controversie), art. 21 (Norme finali).

Napoli, li data sottoscrizione

L'appaltatore